

COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2019

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2 Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di San Colombano Belmonte , ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art.3 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Colombano Belmonte, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4 Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,8 (ZERO VIRGOLA OTTO) punti percentuali.

Per gli anni successivi il Comune si riserva la facoltà di variare l'aliquota di compartecipazione nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio. Secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.”

Art.6

Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art.7

Funzionario responsabile

Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art.09
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.